

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00119/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 119 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Francesco Zappulla, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Lubrano, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il
suo studio in Roma, via Flaminia 79;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Salute – Direzione Generale del personale, dell'Organizzazione e
del Bilancio, Ufficio I, Affari Generali, Commissione Esaminatrice del Concorso
Pubblico (Codice Concorso 785) nominata con Provvedimento del Direttore
Generale non costituiti in giudizio;

nei confronti

Fredy Uriel Quezada non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 86 del 3 novembre 2020, con la quale sono stati indicati gli ammessi alle prove orali del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 12 posti di dirigente sanitario veterinario (ex dirigente delle professionalità sanitarie) – disciplina “*Sanità animale*”, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute – Codice Concorso 785, indetto dal Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie concorsi, n. 77 del 27 settembre 2019, all'interno del quale non risulta il nominativo del dott. Francesco Zappulla;

- degli atti, dei quali non si conosce né il numero né la data, per effetto dei quali il dott. Francesco Zappulla non è stata ammesso alle prove orali del Concorso di cui sopra;

- nonché di tutti gli atti a quelli suindicati comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, in particolare del silenzio rigetto, per effetto del quale la istanza di accesso agli atti del concorso è stata negata (nonché delle relative disposizioni facoltizzate di cui all'art. 14 del bando concorso)

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Zappulla Francesco il 30/3/2021:

- della graduatoria finale del concorso, nella quale sono indicati i nominativi dei vincitori (dei posti a tempo indeterminato - originariamente in numero pari a 12, poi estesi a 15 - e dei posti a tempo determinato, aggiunti successivamente alla pubblicazione del bando di concorso), all'interno del quale non risulta il nominativo del dott. Francesco Zappulla;

- di tutti gli atti procedimentali presupposti alla suddetta graduatoria, per la loro idoneità a determinare l'esclusione del dott. Zappulla dalla graduatoria dei vincitori, ed in particolare de:

- del provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 86 del 3 novembre 2020, con la quale sono stati indicati gli ammessi alle prove orali del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 12 posti di dirigente sanitario veterinario (ex dirigente delle professionalità sanitarie) – disciplina “*Sanità animale*”, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute – Codice Concorso 785, indetto dal Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie concorsi, n. 77 del 27 settembre 2019, all'interno del quale non risulta il nominativo del dott. Francesco Zappulla;

- del verbale n. 11/2020 della Commissione esaminatrice – conclusione correzione prova scritta e abbinamento anagrafico e formazione graduatoria ammessi all'orale;

- dei verbali di correzione delle prove scritte del dott. Francesco Zappulla, correzione che dovrebbe essere stata effettuata in data 20 ottobre 2020 (verbale n.9/2020 della Commissione esaminatrice – correzione prova scritta), come si può desumere dal fatto che la busta contenente i compiti scritti redatti dal dott. Zappulla è numerata come busta n. 57, all'esito della quale correzione il dott. Francesco Zappulla non è stata ammesso alle prove orali del Concorso di cui sopra e, per i soli fini necessari, di tutti i verbali di correzione delle prove scritte (presumibilmente dal verbale n. 6/2020 al verbale n. 11/2020);

- del verbale relativo alla valutazione dei titoli del dott. Francesco Zappulla – scheda di valutazione allegata al verbale dell'orale del concorso – e del presupposto verbale n. 5/2020 della Commissione esaminatrice, nel quale vengono indicate le modalità di inserimento dei risultati della valutazione dei titoli dei singoli candidati;

- del verbale n. 17/2021 della Commissione esaminatrice – sessione straordinaria della prova orale, e degli atti ad esso verbale connessi e presupposti, concernenti le modalità di svolgimento della prova orale del dott. Zappulla e le determinazioni assunte dalla Commissione ad esito della stessa prova orale (anche in relazione alla composizione stessa della Commissione esaminatrice);

- del presupposto verbale n. 1/2020 di insediamento della Commissione

esaminatrice e determinazioni sullo svolgimento del concorso;

- degli atti presupposti, in particolare degli atti (anche endoprocedimentali) concernenti le modalità di svolgimento delle prove di esame, ivi comprese le singole buste in cui sono state inseriti gli elaborati di tutti i partecipanti, buste che risultano firmate all'esterno dai componenti della Commissione subito dopo l'avvenuta identificazione dei concorrenti ed in relazione alle quali le firme – ed il timbro con la data della prova – risultano apposti in modo differente a seconda dei candidati (con possibilità di ricondurre le buste a “*quattro gruppi*” distinti, ciascuno dei quali è caratterizzato da un differente modo di apposizione delle firme/timbro all'esterno);
- nonché di tutti gli atti a quelli suindicati comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2021 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il dott. Francesco Zappulla ha partecipato al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 12 posti di dirigente sanitario veterinario (ex dirigente delle professionalità sanitarie) – disciplina “*Sanità animale*” indetto dal Ministero della Salute;

Visto il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 86 del 3 novembre 2020, con il quale, all'esito dello svolgimento delle due prove scritte, sono stati indicati gli ammessi alle prove orali;

Rilevato che nel predetto elenco non compariva il nominativo dell'esponente;

Visto il ricorso con cui il Zappulla ha chiesto: l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del predetto provvedimento nella parte in cui non risulta essere stato

ammesso; l'accesso agli atti del concorso che gli è stata negata ai sensi della legge 241/1990; l'adozione della misura cautelare inaudita altera parte, sotto forma di ammissione con riserva alle prove orali;

Visto il decreto monocratico n. 104 del 12 gennaio 2021 con cui, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, è stata ordinata l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove orali;

Atteso che il 19 gennaio 2021 l'esponente ha avuto parziale accesso alla documentazione richiesta;

Rilevato che il successivo 9 febbraio ha sostenuto la prova orale riportando un voto non sufficiente,

Vista la memoria di costituzione del Ministero;

Atteso che, con ordinanza n. 1072 del 19 febbraio 2021 è stata disposta l'acquisizione dei documenti oggetto di istanza di ostensione, *“ritenuta la sussistenza, in capo alla ricorrente, di un interesse attuale, concreto e diretto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali è stato richiesto l'accesso”*;

Considerato che l'Amministrazione ha proceduto al deposito della documentazione richiesta in data 26 febbraio;

Visto il ricorso per motivi aggiunti notificato il successivo 19 marzo con cui l'esponente ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti concorsuali (graduatoria ed atti endo-procedimentali connessi), l'ammissione diretta del candidato alla graduatoria in soprannumero e/o la possibilità che le sue prove scritte siano ricorrette da una diversa Commissione esaminatrice e la prova orale possa essere sostenuta dinanzi ad una nuova Commissione esaminatrice;

Rilevato che, in via istruttoria, ha chiesto *“di conoscere a quali candidati corrispondano le prove scritte contenute nelle buste numeri: 109, 104, 102, 92, 90, 89, 87, 69, 68, 66, 47, 33, 30, 28 e 27 e 73”*.

Vista, altresì, l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Visto l'art. 64 comma 3 del c.p.a.;

Ritenuta la sussistenza, in capo alla ricorrente, di un interesse attuale, concreto e diretto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali è stata richiesta l'esibizione;

Ritenuto necessario, ai fini del decidere, l'acquisizione in giudizio della documentazione concernente l'abbinamento anagrafico buste/candidati in relazione alle buste numeri: 109, 104, 102, 92, 90, 89, 87, 69, 68, 66, 47, 33, 30, 28 e 27 e 73;

Ritenuto, pertanto di disporre l'acquisizione dei predetti documenti, che dovranno essere depositati nel termine di 40 giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto, altresì, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio, entro il 20 settembre 2021 (termine perentorio a pena di improcedibilità entro cui effettuare sia la notifica che il deposito in giudizio delle relative risultanze), nei confronti di tutti coloro che sono collocati in graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero della Salute, con indicazione, in sintesi, delle parti, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e nei motivi aggiunti, degli atti impugnati;

Pertanto, l'Amministrazione:

- a) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva: il ricorso, i motivi aggiunti, l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- b) dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- c) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater):

- ordina il deposito della documentazione di cui alla parte motiva termine di 40

giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente ordinanza;

- dispone che la parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità indicate in motivazione.

Rinvia per la prosecuzione alla udienza pubblica del 7 dicembre 2021.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2021 mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, come modificato dalla legge di conversione del 18 dicembre 2020 n. 176 e successivamente dall'art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Francesca Ferrazzoli

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO